

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2008, n. 426

Legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 “Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket” – Albo regionale delle organizzazioni, fondazioni, associazioni e centri studi.

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge regionale 3 aprile 2006, n. 7, pubblicata sul BURP del 6 aprile 2006 n. 44 avente ad oggetto "Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket";
- VISTO il Regolamento n. 25 del 23/10/2007 intitolato "Regolamento di attuazione della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 - Disciplina del Fondo Globale di Solidarietà" con il quale sono state emanate le procedure di attuazione della norma regionale sopra detta;
- VISTO l'art. 9 della L.R. 7/06, intitolato "Soggetti impegnati nella lotta all'usura e all'estorsione", che istituisce presso la Presidenza della Regione l'Albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nell'educazione e nell'affermazione della legalità e/o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dell'usura;
- TENUTO CONTO che la struttura regionale titolata alle competenze antiusura ed antiracket discendenti dalla l.r. n. 7/06 è il Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione;
- CONSIDERATA la necessità di procedere nell'individuazione della struttura regionale che dovrà porre in essere gli atti relativi all'istituzione e aggiornamento dell'Albo;

DECRETA

L'Albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nell'educazione e nell'affermazione della legalità e/o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dell'usura, istituito presso la Presidenza ai sensi dell'art. 9 della l.r. 3 aprile 2006, n. 7, è tenuto presso il Settore Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione.

Il Settore, Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione è incaricato di curare tutte le procedure amministrative relative alla formazione e aggiornamento dell'Albo.

Il riconoscimento all'iscrizione nell'Albo degli instanti è reso formale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera a) dell'articolo 6, comma 1 lett. a), della l.r. 12 aprile 1994, n. 13.

Bari, lì 21 maggio 2008

VENDOLA